



**COMUNE DI VERUCCHIO**

PROVINCIA DI RIMINI

## **REGOLAMENTO**

**per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2026

## Sommario

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....</b>	<b>4</b>
Art. 1 – Oggetto del regolamento .....	4
Art. 2 – Gestione e classificazione del rifiuto: definizioni .....	4
Art. 2-bis. – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti .....	6
Art. 3 – Soggetto attivo.....	7
Art. 4 – Presupposto e ambito di applicazione del tributo .....	7
Art. 5 – Locali e aree escluse dal tributo.....	8
Art. 5-bis – Locali e aree tassabili con superficie ridotta .....	9
Art. 6 – Classificazione dei locali e delle aree.....	10
<b>TITOLO II - PRESUPPOSTI .....</b>	<b>11</b>
Art. 7 – Soggetti passivi .....	11
Art. 8 – Obbligazione tributaria.....	12
<b>TITOLO III - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA .....</b>	<b>13</b>
Art. 9 – Costo di gestione .....	13
Art. 10 – Determinazione ed articolazione delle tariffe del tributo .....	13
Art. 11 – Piano Economico Finanziario (PEF) .....	14
Art. 12 – Periodo di applicazione del tributo .....	15
Art. 13 – Tributo giornaliero.....	15
Art. 14 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive.....	16
Art. 15 – Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA).....	16
<b>TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA.....</b>	<b>16</b>
Art. 16 – Categorie di contribuenza .....	16
Art. 17 – Utenze domestiche .....	16
Art. 18 – Classificazione delle utenze domestiche.....	17
Art. 19 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	17
Art. 20 – Utenze non domestiche .....	18
Art. 21 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche .....	18
Art. 22 – Determinazione della superficie imponibile .....	18
Art. 23 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche .....	19
<b>TITOLO V - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE E DELLE ESENZIONI.....</b>	<b>19</b>
Art. 24 – Istanza per riduzioni, agevolazioni ed esenzioni .....	19
Art. 25 – Riduzioni tariffarie .....	19
Art. 26 – Agevolazioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche .....	19
Art. 27 – ( <i>omissis</i> ) .....	20
Art. 28 – Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale .....	20
Art. 29 – Riduzioni per utenze non domestiche .....	21
Art. 30 – Conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche .....	21
Art. 31 – Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica .....	21
Art. 32 – Agevolazione per avvio autonomo a riciclo .....	22
<b>TITOLO VI - DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO.....</b>	<b>23</b>
Art. 33 – Dichiarazione .....	23
Art. 34 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati .....	26
Art. 35 – Modalità di versamento e sollecito di pagamento.....	27
Art. 35-bis – Rateizzazione degli avvisi bonari TARI .....	28
Art. 36 – Ravvedimento operoso .....	28
Art. 37 – Rimborsi e compensazione.....	29

---

<b>TITOLO VII - ATTIVITÀ DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO.....</b>	<b>29</b>
Art. 38 – Controllo e accertamento.....	29
Art. 39 – Riscossione coattiva.....	30
Art. 40 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.....	30
Art. 41 – Contenzioso.....	31
<b>TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>31</b>
Art. 42 – Trattamento dei dati personali.....	31
Art. 43 – Norme di rinvio e clausole di salvaguardia.....	31
Art. 44 – Entrata in vigore.....	31
<b>ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE .....</b>	<b>32</b>

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, integra e attua la disciplina legislativa della Tassa sui Rifiuti (TARI), di cui ai commi 641 e ss. dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, quale tributo comunale destinato alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e detta le disposizioni per la sua applicazione nel territorio comunale, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
2. La TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. 152/2006 ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali, il cui trattamento è effettuato a cura e spese dei rispettivi produttori, nonché dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria, si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 – Gestione e classificazione del rifiuto: definizioni**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
5. Sono «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c),d) e e);
6. Sono «rifiuti speciali» ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
- i) i veicoli fuori uso.
7. Si intende per «produttore di rifiuti», ai sensi dell'art. 183, lett. f), del D.Lgs. n.152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
8. Si intende per «Detentore», ai sensi dell'art. 183, lett. h), del D.Lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
9. Per «conferimento» si intende l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione.
10. Si intende per «Gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, lett. n), del D.Lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.
11. Si intende per «Carta della qualità», il documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
12. È definito «Gestore» il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

13. Si intende per «Riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, lett. r) del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
14. È definita «Raccolta», ai sensi dell'art. 183, lett. o) del D.Lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) dell'art. 183 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
15. Si intende per «Raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, lett. p) del D.Lgs. n. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
16. È definito «Riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
17. Si intende per «Recupero», ai sensi dell'art. 183, lett. t) del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
18. Si intende per «Rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare.
19. È definito «Contribuente», la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze.

#### **Art. 2-bis. – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni

o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  - a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dalla normativa unionale vigente in materia, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità dalla normativa unionale vigente in materia;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

### **Art. 3 – Soggetto attivo**

1. La TARI, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, fatta salva la possibilità per il Comune di affidarne la gestione al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani mantenendone la titolarità.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile, fermo restando il divieto di doppia imposizione e fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo l'Ente nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Art. 4 – Presupposto e ambito di applicazione del tributo**

1. Il presupposto della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter, del D.lgs. n. 152 del 3/4/2006.
2. Si intendono per:
  - a) «locali»: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) «aree scoperte»: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il contribuente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'art. 33, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In caso di mancata indicazione della superficie, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del D. P. R. 23 marzo

1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

## **Art. 5 – Locali e aree escluse dal tributo**

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, nonché le porzioni di superficie dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci rientranti sotto il profilo merceologico nella categoria dei rifiuti speciali, e i magazzini di stoccaggio, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 1, del presente Regolamento; a tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo di cui all'art. 7 dovrà presentare al Comune copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento; in difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla Tassa per l'intero anno solare;
- b) le superfici dei locali e delle aree operative, anche scoperte, utilizzate per l'esercizio dell'impresa agricola, sulle quali si producono rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), a condizione che il soggetto passivo sia qualificato come imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135, comma 1, del codice civile; rientrano nella predetta esclusione anche le superfici dei locali e delle aree destinate allo svolgimento delle attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, del codice civile, purché esercitate dal medesimo imprenditore agricolo con prodotti derivanti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo o bosco o dall'allevamento dei propri animali, ovvero mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata; all'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistica, comprese le serre a terra; sono in ogni caso assoggettate alla tassa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree in cui vengono svolte attività non agricole o, ancorché connesse all'attività agricola, comportanti la produzione di rifiuti urbani, incluse le attività agrituristiche di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle superfici che producono rifiuti urbani, ancorché ubicate sul fondo agricolo; l'esclusione è riconosciuta a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione originaria o di variazione di cui all'art. 33, corredata da planimetria quotata e da idonea documentazione atta a comprovare lo svolgimento dell'attività agricola e/o connessa; entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il soggetto interessato è altresì tenuto a trasmettere al Comune documentazione attestante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali a proprie spese; resta ferma la facoltà di adesione volontaria al servizio pubblico di raccolta per le tipologie di rifiuti simili, per natura e per attività, ai rifiuti urbani, ai sensi dell'allegato L-quater alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006; in tal caso, la tassa è dovuta limitatamente alle superfici interessate dal servizio effettivamente reso;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) (*omissis*);

- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- j) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno

2. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra; rimangono soggetti a tariffazione i locali coperti anche se privi di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenze di utenze principali, salvo prova contraria documentata da parte dell'utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

3. L'esclusione dal pagamento della tassa, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 o certificata a seguito di attività di verifica del Comune e comunque direttamente rilevabile da elementi oggettivi e supportata da idonea documentazione.

4. Il mancato utilizzo del servizio, nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tassa.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassazione o provenienti da aree escluse dalla tassazione ai sensi del presente articolo, si applica la TARI a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 38.

#### **Art. 5-bis – Locali e aree tassabili con superficie ridotta**

1. Per le utenze non domestiche che producono contestualmente rifiuti urbani e rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, qualora non sia obiettivamente possibile delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali, la superficie rilevante ai fini del tributo è determinata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate, differenziate per categoria di attività:

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>% di riduzione della superficie</b>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici, laboratori di analisi, ambulatori	15%
Autoriparatori, elettrauto	30%
Carrozzerie	30%
Tipografie, incisorie, serigrafie, litografie, stamperie	20%
Vetriere	20%
Imbianchini e tinteggiatori, verniciatura e lucidatura mobili	20%
Cantieri navali	30%
Marmisti, lapidei	30%
Falegnamerie	20%
Allestimenti, produzione materiale pubblicitario	20%
Lavorazione materie prime, vetroresine	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Autoservizi, autolavaggi	10%
Pelletterie	20%
Verniciatura, fonderie, ceramiche	50%
Metalmeccaniche, elettromeccaniche	15%

#### **Art. 6 – Classificazione dei locali e delle aree**

1. La tassa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni. Le tariffe della TARI sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
2. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
3. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato A al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato A al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.
4. Ai fini della classificazione di cui al comma 3, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Comune, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
5. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tassa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
6. Il criterio della Tassa unica nel caso delle utenze non domestiche può essere superato ove l'utente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva

destinazione d'uso. Il Comune può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

7. In sede di prima applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o a categoria ritenuta più coerente con l'effettiva attività svolta.

## **TITOLO II - PRESUPPOSTI**

### **Art. 7 – Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti, fatta eccezione per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani, sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei propri rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica, colui che ha sottoscritto la dichiarazione TARI ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per l'utenza non domestica, colui che ha sottoscritto la dichiarazione TARI ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della TARI i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della Tassa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento tributario.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tassa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore dell'immobile si intesti l'utenza.
6. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tassa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

7. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la tassa per le utenze domestiche.
8. Ad esclusione dei casi previsti al comma 7 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tributari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la tassa prevista per l'utenza domestica.
9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
10. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della TARI dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
11. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura del costo del tributo è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.
12. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008 e dalle determinazioni di ARERA. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dai costi complessivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire mediante la TARI, in quanto finanziato con risorse statali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 8 – Obbligazione tributaria**

1. La TARI è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tassa di cui all'art. 4 e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione fatto salvo quanto disposto al successivo comma 3, non prima della presentazione della dichiarazione di cessazione.
3. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata dichiarazione di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
  - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici per i nuclei residenti ovvero alla dichiarazione di attivazione/variazione dell'utenza in caso di nuclei non residenti;
  - b) per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti ovvero per l'utenza domestica tenuta a disposizione da soggetti iscritti all'AIRE ovvero per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata, il numero di occupanti si evince dalla tabella del successivo art. 17, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura del contribuente.
5. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in strutture sanitarie, sociali o simili come, esemplificativamente, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, case albergo, carceri.

6. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 33. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tassa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, l'aggiunta o la rimozione di altri soggetti stabilmente dimoranti, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nel primo avviso bonario utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 33 del presente Regolamento.

### **TITOLO III - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

#### **Art. 9 – Costo di gestione**

1. La copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati deve essere finanziato interamente dalla TARI.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF) redatto ed approvato in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti vigente approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA).
3. I costi complessivi del servizio sono definiti sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal Gestore, validati da ATERSIR ed approvati da ARERA e costituiscono la base per la determinazione della tariffa TARI annuale.

#### **Art. 10 – Determinazione ed articolazione delle tariffe del tributo**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo, calcolata per anno solare e costituita da un'autonoma obbligazione tributaria determinata anche su base giornaliera, che deve assicurare l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio, è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) con specifica deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
4. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto del costo del servizio, dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999, dell'art. 1, commi 651 e 652, della L. 147/2013, dei provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) vigenti per l'anno di riferimento e assicurando, ove possibile, eventuali agevolazioni per le utenze domestiche ai sensi dell'art. 1, comma 658, L. 147/2013.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime determinate in relazione all'attività principale svolta e suddivise in categorie con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come riportate nell'allegato A al presente Regolamento. Per le categorie di utenze non previste nell'allegato A, l'assegnazione è effettuata dal Comune

individuando la categoria di attività più affine, tenendo conto della natura dell'attività svolta e della presumibile produzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti.

6. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento di esercizio, compresi i costi di smaltimento, dei costi amministrativi relativi all'accertamento, alla riscossione, al contenzioso, nonché degli accantonamenti per le perdite dovute a quote di tributo non versate. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.
7. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e i provvedimenti ARERA vigenti, si stabilisce quanto segue:
  - a) le tariffe del tributo devono garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al Piano Economico Finanziario (PEF) degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999;
  - b) vengono determinate, in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 158/1999, la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche;
  - c) il provvedimento di deliberazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì, la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato sulla base dei coefficienti stabiliti nell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999.
8. È assicurata la riduzione della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, secondo quanto stabilito nella delibera tariffaria.

#### **Art. 11 – Piano Economico Finanziario (PEF)**

1. La tassa comunale sui rifiuti richiede la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali.
2. I costi annuali per la gestione del servizio relativo alla raccolta, pulizia stradale e trattamento e/o smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal Piano Economico Finanziario (PEF) redatto ed approvato in conformità con quanto previsto dall'art. 1, comma 683 della L. 147/2013, delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 nonché nei provvedimenti emessi da ARERA.
3. Sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) sono determinate le tariffe che devono assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
4. L'ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e per i Rifiuti) esamina e delibera il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette al Comune.
5. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) approvato da ATERSIR e dai Costi amministrativi di Accertamento, Riscossione e Contenzioso (CARC), nonché degli accantonamenti per le perdite dovute a quote di tributo non versate, determinate adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. 158/1999.
6. Le tariffe sono attribuite alle diverse utenze suddivise in due macro classi individuate dal predetto decreto, in utenze domestiche ed utenze non domestiche.

**Art. 12 – Periodo di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, l'aggiunta o la rimozione di altri soggetti stabilmente dimoranti, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 33, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

**Art. 13 – Tributo giornaliero**

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 50%.
5. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. Alla tassa giornaliera si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.
7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente al versamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione, ai fini della riscossione del tributo giornaliero, qualora il servizio sia affidato ad un soggetto esterno, il Gestore collaborerà con il Comune secondo modalità previamente concordate.
9. Il tributo giornaliero dovuto dagli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, questo è stato assorbito dal Canone Unico Patrimoniale (CUP) così come specificato dall'art. 69, comma 5, del Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al Gestore, qualora il servizio sia affidato ad un soggetto esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio.

11. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

#### **Art. 14 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive**

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

#### **Art. 15 – Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA)**

1. Ai soggetti passivi della TARI di cui all'art. 7, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero di cui agli art. 13 e 14, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della L. 147/2013, è applicato il Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo TARI.
3. Il versamento del TEFA è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs. 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma digitale di cui all'art. 5 del D.lgs. 07/03/2005, n. 82, il riversamento alla Provincia o Città metropolitana competente è effettuato secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020.

## **TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

#### **Art. 16 – Categorie di contribuenza**

1. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. 158/1999.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
4. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

#### **Art. 17 – Utenze domestiche**

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo soffitte, solai, cantine, garage.
2. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, aggiornato secondo il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e i provvedimenti ARERA vigenti.

3. Le variazioni relative al numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 33, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla seguente tabella:

<b>SUPERFICIE</b>	<b>NUMERO COMPONENTI</b>
Fino a mq. 45	1
Fino a mq. 60	2
Fino a mq. 75	3
Da mq. 76 in poi	4

6. I componenti del nucleo familiare sono esclusi dal numero di residenti, purché venga presentata apposita istanza annuale corredata dalla relativa documentazione, qualora:
  - a) il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
  - b) il soggetto sia collocato in strutture sanitarie, sociali o simili come, esemplificativamente, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, case albergo, carceri.
7. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.
8. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che dai membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali ad esempio badanti e colf, tali soggetti devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 33.

#### **Art. 18 – Classificazione delle utenze domestiche**

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare risultante dagli archivi anagrafici e precisamente:
  - 1 (uno) componente
  - 2 (due) componenti
  - 3 (tre) componenti
  - 4 (quattro) componenti
  - 5 (cinque) componenti
  - 6 (sei) o più componenti
2. In particolare, l'ultima categoria include in maniera residuale sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

#### **Art. 19 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della TARI relativa alle utenze domestiche è calcolata in base alla superficie dell'abitazione e al numero degli occupanti, comprensivo dei componenti del nucleo familiare e dei soggetti stabilmente dimoranti, secondo le categorie individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. A questa quota si applica un coefficiente di adattamento per adeguarla alle caratteristiche specifiche dell'utenza.

2. La quota variabile della TARI è calcolata in funzione della quantità stimata di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, tenendo conto della categoria di appartenenza. Anche alla quota variabile si applicano specifici coefficienti correttivi per adeguare la tariffa alla realtà dell'utenza.

#### **Art. 20 – Utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. L'inquadramento dell'utenza nella categoria di attività avviene facendo riferimento al codice ATECO dell'attività, risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto dichiarato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le utenze non domestiche sono suddivise, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in categorie omogenee sulla base della quantità potenziale di rifiuti prodotti in relazione alla tipologia di attività esercitata, come riportato nell'allegato A al presente regolamento.
4. Per le categorie di utenze non previste, l'assegnazione è effettuata dal Comune individuando la categoria di attività più affine, tenendo conto della natura dell'attività svolta e della presumibile produzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti.

#### **Art. 21 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della TARI è calcolata in base alla superficie del locale o dell'area ed alla categoria di attività esercitata. Alla quota così calcolata si applicano specifici coefficienti di adattamento al fine di adeguarla alle caratteristiche della tipologia di utenza.
2. La quota variabile della tassa è calcolata in rapporto alla quantità stimata di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento per adeguare la tariffa alla realtà dell'utenza.

#### **Art. 22 – Determinazione della superficie imponibile**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è quella specificata all'art. 4 del presente regolamento.
2. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale ai sensi dell'art. 1, comma 645, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
4. La determinazione delle superfici di cui ai precedenti commi va effettuata tenendo conto delle esclusioni di cui all'art. 5 e 5-bis del presente regolamento.
5. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.
6. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
7. Per le aree scoperte la superficie è misurata considerando le aree operative in quanto sono suscettibili di produrre rifiuti.

**Art. 23 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche**

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

## **TITOLO V - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE E DELLE ESENZIONI**

**Art. 24 – Istanza per riduzioni, agevolazioni ed esenzioni**

1. Le riduzioni tariffarie le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di istanza, redatta sul modulo di dichiarazione di cui all'art. 33 e corredata dalla documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione avverrà a partire dalla data di presentazione dell'istanza.
3. La riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente. Le riduzioni e agevolazioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili tra loro; in presenza di più condizioni agevolative si applica quella più favorevole al contribuente, salvo diversa disposizione di legge.

**Art. 25 – Riduzioni tariffarie**

1. La tassa ordinaria viene ridotta nella misura di seguito indicata:
  - a) 30% per le abitazioni destinate ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo;
  - b) 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente ;
  - c) 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che l'abitazione non risulti locata o ceduta in comodato d'uso;
  - d) 30%: fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - e) 60% per le abitazioni, i locali diversi dalle abitazioni o le aree scoperte situate nelle zone non coperte dal servizio di raccolta dei rifiuti e precisamente quando il più vicino punto di raccolta dista più di 400 mt dall'accesso all'area privata.
  - f) 2/3 della tariffa, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della L. 178/2020, quando l'abitazione è posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, per una sola unità immobiliare e a condizione che tale abitazione non risulti locata o ceduta in comodato d'uso.

**Art. 26 – Agevolazioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche**

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata al centro di raccolta di Villa Verucchio denominato SEA (Stazione Ecologica Attrezzata), hanno diritto ad una agevolazione calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

<b>Tipologia di rifiuto</b>	<b>€/Kg</b>
Vegetali (scarti di giardinaggio, sfalci e potature)	0,050
Carta, cartone, imballaggi	0,020
Inerti da demolizione e vetro	0,020
Pile e accumulatori al piombo (batterie)	0,025
Farmaci scaduti	0.025
Tessili e abbigliamento (indumenti usati)	0.025
Ingombranti vati, legno, ferro	0.050
Frigoriferi e lampade fluorescenti	0.100
Piccoli/grandi elettrodomestici, TV e monitor (elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, sorgenti luminose)	0.070
Plastica	0,100
Contenitori T/F, filtri olio	0,010
Toner e cartucce	0,100
Bombolette spray, detersivi, vernici e inchiostri	0,010
Pesticidi	0,010
Olii vegetali e olii minerali	0,050

In ogni caso l'ammontare dell'agevolazione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

- Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto negli anni successivi o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

#### **Art. 27 – (omissis)**

#### **Art. 28 – Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale**

- Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali ulteriori riduzioni tariffarie o esenzioni non possono eccedere il limite finanziario del 7% del costo complessivo del servizio e devono trovare copertura nel bilancio comunale.
- Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.
- Le riduzioni tariffarie sono applicate, anche in deroga ai precedenti articoli ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione ai seguenti criteri:
  - a) a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
  - b) al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta;
  - c) per far fronte a situazioni di debolezza economico sociale o di contingente emergenza del tessuto economico, per un periodo determinato (non superiore alle tre annualità), in relazione a singole parti del territorio comunale, marginali e più sensibili alle contingenze del mercato.
- L'esenzione totale è applicata ai locali alle aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale, nonché ai locali e alle aree adibiti a luogo di culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose.
- Le riduzioni ed esenzioni della Tari sono assoggettate a quanto previsto dalla normativa in vigore.

**Art. 29 – Riduzioni per utenze non domestiche**

1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati nell'art. 5 e 5-bis.

**Art. 30 – Conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche**

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo art. 31. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a quanto stabilito dalla normativa statale, salva la possibilità per il Gestore, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.

**Art. 31 – Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 30 comma 1 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune di Verucchio entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, oltre a quanto previsto all'art. 14 della Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, distinti per codice ERR (Elenco Europeo dei Rifiuti) e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista all'art. 14 della Legge Regionale n. 11/2020, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine stabilito per ciascuna annualità, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero o al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico parti dei rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza all'Ufficio Ambiente del Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data fissata dalla normativa statale, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza, ai sensi del comma 3 dell'art.14 della Legge Regionale 29 dicembre

2020, n. 11 entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

6. L'esenzione dal versamento della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi del Comune di Verucchio, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
  - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
  - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'art. 38, fermo restando più gravi violazioni.
9. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione. Si applica inoltre la sanzione prevista all'art. 38.

### **Art. 32 – Agevolazione per avvio autonomo a riciclo**

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 649, secondo periodo, della L. 147/2013.
2. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative

direttamente o tramite soggetti autorizzati, almeno il 50% della produzione annua dei propri rifiuti urbani (da intendersi comprensivi anche di quei rifiuti che con la precedente disciplina erano assimilati agli urbani), calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie soggetta al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, contenente le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente,
  - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.
  4. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani e speciali prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
  5. Il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto, in base alla seguente tabella:

FRAZIONE RIFIUTO	VALORIZZAZIONE %
CARTA, CARTONE, VETRO, PLASTICA, MULTIMATERIALE, FERRO	10%
LEGNO, POTATURE, ORGANICO	100%

6. In ogni caso, l'ammontare della riduzione non potrà essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
7. Le agevolazioni indicate nei commi precedenti, verranno calcolate a consuntivo con compensazioni con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

## TITOLO VI - DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

### Art. 33 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'art. 7, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Le generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;
- c) i dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 8 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) il numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e) le generalità e il codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) la data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) La denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b) il recapito postale e l'indirizzo PEC;
- c) le generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d) i dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 8 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f) la data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente presso lo sportello fisico oppure a mezzo posta con raccomandata a/r, posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica o PEC, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette

modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a TARI hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della TARI.
8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG, ecc.).
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'art. 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

**Art. 34 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 33, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 41.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
  - b) i dati identificativi del contribuente:
    - il nome, il cognome e il codice fiscale;
    - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
    - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
    - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
    - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
    - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
    - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
  - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
  - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
  - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto

dei termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 164, L. 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

### **Art. 35 – Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
  - a) mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  - b) attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa).
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il TEFA, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire esclusivamente tramite invio con Posta Elettronica Certificata (PEC).
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate aventi di norma scadenza semestrale, o in unica soluzione entro il giorno di scadenza della prima rata del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 100% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune. L'eventuale mancata ricezione dell'invito al pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste. In tal caso il contribuente è tenuto a contattare l'Ente al fine di ottenere copia dell'invito al pagamento.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

**Art. 35-bis – Rateizzazione degli avvisi bonari TARI**

1. Ai sensi dell'art. 27 del Testo unico per la regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti urbani (TQRIF) di cui all'allegato A alla Deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, gli avvisi di pagamento di cui all'art. 35 possono essere ulteriormente rateizzati, a richiesta del contribuente presentata prima della scadenza della rata che si intende rateizzare, alle seguenti condizioni:
  - a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore a euro 9.000,00;
  - b) ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
  - c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro o altro minore importo deciso dal Comune;
  - d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
  - e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
  - f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
  - g) in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, L. 27 dicembre 2019, n. 160; la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'art. 1, comma 165, L. 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
  - h) in caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212.

**Art. 36 – Ravvedimento operoso**

1. In caso di omesso o parziale versamento rispetto alla scadenza, il soggetto passivo può regolarizzare tardivamente il pagamento dell'imposta dovuta, applicando una sanzione ridotta e gli interessi come previsti dalla procedura del ravvedimento operoso, disciplinato dal D.L. 124/2019, (convertito con L. 157/2019) che ha modificato l'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, estendendo ai tributi locali il ravvedimento lungo, oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
2. Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
  - a) dell'imposta dovuta;
  - b) degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  - c) della sanzione in misura ridotta.
3. Per potersi avvalere di questa procedura, occorre che "le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

**Art. 37 – Rimborsi e compensazione**

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'art. 40 del presente Regolamento.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del D.Lgs. 12 dicembre 1997, n. 472.
7. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

## **TITOLO VII - ATTIVITÀ DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO**

**Art. 38 – Controllo e accertamento**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla L. 147/2013, dalla L. 296/2006 e dalla L. 160/2019.
2. Con delibera di Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare atto di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. (*omissis*)
6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500, con un minimo di 50 euro.
10. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
11. Nella determinazione della sanzione il Comune tiene conto dei criteri stabiliti dall'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
12. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
13. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
14. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI può essere destinata ad alimentare il fondo incentivante di cui all'articolo 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

#### **Art. 39 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata sulla base delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 792 e seguenti della L. 160/2019
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 40 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo sulla base del piano di rateizzazione previsto dall'art. 1, comma 796, L. 160/2019.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere adeguatamente e puntualmente motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
4. Per quanto disposto dall'art. 1, comma 800, L. 160/2019, il mancato pagamento anche di una sola rata nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico

sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

#### **Art. 41 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. (*omissis*)
3. Si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 40.

### **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 42 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 43 – Norme di rinvio e clausole di salvaguardia**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

#### **Art. 44 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni norma comunale in contrasto.

## ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

CAT.	DESCRIZIONE
<b>01</b>	<b>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>
1a	Circoli ricreativi
1b	Associazioni di volontariato, di promozione sociale, enti di assistenza e/o beneficenza
1c	Associazioni politiche, culturali, sindacali, previdenziali, sportive senza bar ristoro
1d	Scuole pubbliche, private o parificate, collegi, scuole professionali
1e	Scuole di ballo, sale da ballo e da divertimento, sale da gioco
1f	Autoscuole
1g	Locali parrocchiali
1f	Conventi, eremi, monasteri e seminari
1h	Enti pubblici
<b>02</b>	<b>Cinematografi e teatri</b>
2a	Cinema
2b	Teatri
2c	Musei e pinacoteche
2d	Sale destinate a convegni
<b>03</b>	<b>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</b>
3a	Autorimesse, parcheggi e deposito caravan o mezzi di trasporto urbano
3b	Aree destinate ad impianti di lavaggio
3c	Imprese di autotrasporti, autoservizi, noleggio cicli e motocicli
3d	Magazzini e aree di deposito o stoccaggio senza vendita diretta
<b>04</b>	<b>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>
4a	Campi da calcio, da tennis, da basket, piscine
4b	Bocciodromi e simili
4c	Palestre ginnico sportive
4d	Altri locali o aree destinati a qualsiasi attività sportiva
4e	Distributori di carburante
4f	Campeggi
<b>05</b>	<b>Stabilimenti balneari</b>
<b>06</b>	<b>Esposizioni, autosaloni</b>
6a	Saloni per esposizioni e gallerie d'arte o d'asta
6b	Autosaloni
6c	Esposizioni di mobili, elettrodomestici e simili
6d	Fiere e centri congressi
<b>07</b>	<b>Alberghi con ristorante</b>
7a	Alberghi, pensioni, locande, residenze turistico alberghiere con ristorante
7b	Attività ricettive in residenze rurali con ristorante
7c	Agriturismi
<b>08</b>	<b>Alberghi senza ristorante</b>
8a	Alberghi, pensioni, locande, residenze turistico alberghiere senza ristorante
8b	Motel, meuble, garni, affittacamere, residence, Bed & Breakfast
8c	Ostelli e foresterie
8d	Case vacanza

<b>09</b>		<b>Case di cura e riposo</b>
	9a	Carceri
	9b	Case di cura e di riposo, residenze per anziani
	9c	Case per ferie e colonie
	9d	Caserme
<b>10</b>		<b>Ospedali</b>
	10a	Ospedali
	10b	Cliniche private
<b>11</b>		<b>Uffici, agenzie, studi professionali</b>
	11a	Enti pubblici
	11b	Amministrazioni autonome dello Stato (ferrovie, strade, monopoli)
	11c	Studi legali, tecnici, professionali, sanitari, artistici
	11d	Ambulatori e laboratori di analisi
	11e	Servizi amministrativi, di ragioneria e commerciali
	11f	Uffici assicurativi
	11g	Agenzie funebri
	11h	Agenzie di viaggio
	11i	Internet point
	11l	Emittenti radio e tv, pubbliche o private
<b>12</b>		<b>Banche, istituti di credito</b>
	12a	Istituti bancari, di credito e finanziari
	12b	Istituti assicurativi
<b>13</b>		<b>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</b>
	13a	Librerie e cartolerie
	13b	Negozi di abbigliamento, pelletterie e pelliccerie, bazar
	13c	Negozi di elettrodomestici, apparecchi TV/Radio, casalinghi, accessori auto
	13d	Negozi di materiale elettrico, idraulico, ferramenta
	13e	Negozi di sementi e prodotti agricoli e da giardino
	13f	Negozi di pelletteria e calzature
	13g	Negozi articoli sportivi
	13h	Profumerie e negozi di cosmesi, articoli per la persona, bigiotteria
	13i	Negozi di mobili, arredi e macchine per ufficio
	13l	Negozi di giocattoli
	13m	Gioiellerie e oreficerie, pietre e metalli preziosi
<b>14</b>		<b>Edicola, farmacia, tabacco, plurilicenze</b>
	14a	Edicole
	14b	Tabaccherie
	14c	Farmacie e articoli sanitari
	14d	Erboristerie
<b>15</b>		<b>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</b>
	15a	Negozi di antiquariato, di filatelia e numismatica
	15b	Negozi di tappeti, tende, tessuti, mercerie, filati, cappelli e ombrelli
	15c	Negozi di ottica e fotografia
	15d	Negozi di dischi e strumenti musicali
	15e	Vetriere e negozi di ceramiche

<b>16</b>		<b>Banchi di mercato beni durevoli</b>
	16a	Banchi di mercato di generi non alimentari
<b>17</b>		<b>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</b>
	17a	Parrucchieri e barbieri
	17b	Estetiste e istituti di bellezza
	17c	Centri sauna, massaggi, cure estetiche, tatuaggi
<b>18</b>		<b>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</b>
	18a	Attività di falegname, idraulico, fabbro, elettricista, marmista
	18b	Legatorie
	18c	Attività di riparazione
	18d	Lavanderie
<b>19</b>		<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>
	19a	Autofficine, carrozzerie, elettrauto
	19b	Laboratori meccanici o elettromeccanici
<b>20</b>		<b>Attività industriali con capannoni di produzione</b>
	20a	Stabilimenti industriali
	20b	Aziende di pubblici servizi
	20c	Attività edili
	20d	Autodemolitori
<b>21</b>		<b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b>
	21a	Laboratori di pasticceria, panetteria, gelateria
	21b	Serigrafie, copisterie, tipografie, timbrifici,
	21c	Sartorie, calzolai, maglifici
	21d	Attività di carpenteria, tornitori, tappezzieri, vetrerie
	21e	Laboratori odontotecnici, fotografici, ottici
<b>22</b>		<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</b>
	22a	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub, Tavole calde, Self-service
	22b	Rosticcerie, gastronomie, friggitorie
<b>23</b>		<b>Mense, birrerie, hamburgerie</b>
	23a	Mense e refettori
	23b	Birrerie, osterie senza cucina, hamburgerie
<b>24</b>		<b>Bar, caffè, pasticceria</b>
	24a	Bar e caffè
	24b	Gelaterie
	24c	Pasticcerie
<b>25</b>		<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>
	25a	Supermercati e negozi di generi alimentari
	25b	Panifici, latterie, macellerie, salumerie, pollerie
	25c	Enoteche, bottiglierie
<b>26</b>		<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>
	26a	Consorzi agrari e articoli per l'agricoltura
	26b	Negozi per animali
	26c	Vendita sementi, fertilizzanti e similari

---

<b>27</b>		<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</b>
	27a	Negozi di frutta e verdura
	27b	Pescherie e prodotti ittici
	27c	Pizzerie al taglio, piadinerie, kebab
	27d	Negozi di fiori
<b>28</b>		<b>Ipermercati di generi misti</b>
<b>29</b>		<b>Banchi di mercato generi alimentari</b>
<b>30</b>		<b>Discoteche, night club</b>